

Diritto d'autore e copyright nell' uso e riuso, diffusione e distribuzione dei documenti filmici e audiovisivi

**Seminario nazionale di aggiornamento e alta formazione
martedì 3 - mercoledì 4 marzo 2009**

Andrea Miccichè (Avvocato – Studio Miccichè)

Il diritto d'autore per le opere cinematografiche e audio-visive. La normativa attuale

Scaletta intervento

- Opere cinematografiche ed Opere audiovisive.
- L'opera documentaristica e la semplice documentazione.
- I diritti del produttore ed i diritti degli autori.
- La questione dei diritti delle musiche sincronizzate.
- Citazione e plagio cinematografico.

Scopo del mio intervento sarà quello di tracciare la disciplina vigente in tema di diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche ed audiovisive nonché la disciplina giuridica relativa alle utilizzazioni delle stesse, anche mediante la consultazione presso le biblioteche.

1. La nostra legge distingue le opere cinematografiche dalle altre categorie di opere audiovisive. Delle prime sono autori il soggettoista, lo sceneggiatore il regista e l'autore delle musiche appositamente create per il film (non anche, dunque, l'autore delle musiche di repertorio). Delle seconde non viene espressamente indicati chi sia l'autore. Si tratta, quindi, per quanto concerne queste ultime categorie di opere, di una valutazione da effettuare caso per caso. La legge attribuisce al "produttore" cinematografico l'esercizio dei diritti di utilizzazione del film. Egli, è, quindi, il soggetto deputato per legge ad interloquire con chiunque intenda sfruttare commercialmente il film. La nostra legge indica quali opere da "immagini dinamiche":
 - a. l'"opera cinematografica", destinata al prioritario utilizzo nelle sale;
 - b. l'"opera assimilata", per essa intendendosi le opere di cosiddetta Fiction;
 - c. l'"opera audiovisiva", per tale intendendosi qualsiasi opera in cui si coniuga il visivo con il sonoro (dal videoclip musicale, all'opera multimediale, allo spettacolo di intrattenimento televisivo);
 - d. le cosiddette "sequenze di immagini movimento", per tali intendendosi qualsiasi produzioni di immagini (anche sprovviste di sonoro), idonee ad essere qualificate quali opere dell'ingegno.
2. Con riguardo alle opere cinematografiche ed a quelle di cosiddetta "fiction televisiva" la nostra legge prevede che i diritti di utilizzazione del film cadano in pubblico dominio decorsi 70 anni dalla morte dell'ultimo autore

sopravvissuto tra lo sceneggiatore, il regista e l'autore delle musiche. Decorso tale periodo il film è liberamente riproducibile.

3. Si distingue il film e l'opera documentaristica dal semplice documentario: i primi sono opere dell'ingegno e cadono nella disciplina sopra detta; il secondo, non costituisce un'opera tutelata quale opera dell'ingegno e la nostra legge dispone la caduta in pubblico dominio dei diritti (dalla legge definiti "connessi") decorsi 50 anni dalla data di produzione.
4. Si distingue, infine, la proprietà del supporto materiale contenente l'opera dell'ingegno, dai diritti di utilizzazione della stessa. Il supporto materiale, costituisce un "bene mobile", di cui il proprietario può disporre liberamente, senza la previa autorizzazione del titolare dei diritti di autore; il diritto di autore, invece, non può essere esercitato in difetto di autorizzazione dell'avente diritto.
5. Il regime delle cosiddette "libere utilizzazioni" di opere cinematografiche ed audiovisive è così disciplinato:
 - a. la riproduzione e la pubblica divulgazione dell'opera è consentita ai fini del solo esercizio del diritto di cronaca, purché si indichi la fonte ed il nome degli autori;
 - b. la biblioteca, ai soli fini della promozione culturale e studio personale, può concedere in prestito opere cinematografiche ed audiovisive, purché siano decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione;
 - c. le cineteche dello Stato nonché le biblioteche possono procedere alla riproduzione dell'opera cinematografica o audiovisiva in un unico esemplare;
 - d. è lecita la citazione e la conseguente riproduzione di parti dell'opera cinematografica ed audiovisiva, purché effettuata a scopi di critica, insegnamento o di discussione e senza pericolo che possa essere paventabile una concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera citata;
 - e. la copia privata delle opere cinematografiche ed audiovisiva è libera.
6. Riassumendo quanto sin qui appreso si può ritenere che:
 - a) è lecita la mera conservazione dei supporti materiali contenenti opere cinematografiche ed audiovisive, anche in difetto di autorizzazione del titolare dei diritti, purché il supporto provenga dal legittimo proprietario;
 - b) l'opera di restauro del supporto custodito è lecita;
 - c) è possibile procedere alla pubblica divulgazione dell'opera restaurata, alla sola ed alternativa duplice condizione:
 1. che essa sia caduta in pubblico dominio,
 2. che il titolare dei diritti di utilizzazione abbia espresso il proprio consenso.